SINODO DIOCESANO DI GENOVA

PRIMO FATTO NEL TEMPO DELL'ILLVSTRIS. ET REVERENDISS. SIG. CARDINAL SAOLI.

Perpetuo Amministratore dell' Arciuescouato l'anno 1588. il primo di Settembre.



IM ROMA,

Appresso Guglielmo Facciotto. M. DC. V.

AL DILETTO NOSTRO CLERO, ET POPOLO

Della Città, & Diocese di Genoua.

TRA l'altre molte miserie, in che incluse il mondo con la sua colpa il primo Padre Adamo, fù la dimenticanza, e l'oblio di quelle cose, che habbiamo già sapute, & al nostro stato s'appartengono. Perció non douerà parere strano ad alcuno, se in questa Diocesana Sinodo, siano state ordinate le medesime cose in gran parte, che furono ordinate alcuni anni sono nel Concilio prouinciale, perche hauendo desiderio ardentissimo che i buoni statuti, & decreti si osseruino è stato peso, e cura dell'offitio nostro di ridurli con questa Sinodo à memoria. Onde perche non se ne possa pretendere ignoranza s'ordina à ciascuno l'osseruanza delle sottoscritte ordinationi, sotto le pe-

ne contenute in esse, oltre il graue conto che haueranno i transgressori à renderne al supremo Giudice Christo Signor nostro, la doue gli obedienti saranno remunerati dallo stesso Signore della sua eterna retributione. E perche comodamente possano venire à notitia di tutti, si comanda à i Curati, e Rectori, che in ciascuno giorno festiuo, nella maggior frequenza del popolo leggano vno de gl'infrascritti Capitoli, fin che tutti sieno letti, che perciò si sono mandati fuora in lingua volgare; così piaccia al Signor Dio di fauorire, & accompagnare questa nostra intentione, verso'l suo seruitio con la sua santa gratia, laqual sia sempre con voi. In Genoua alli di Nouembre. M. D. LXXXVIII.

DELLA DOTTRINA CHRISTIANA.
Cap. I.

SI ordina a tutti i Curati della preſente Dioceſe, che debbiano pigliare in ſcritto il nome di tutti i figliuoli della lor parochia di quatordeci anni in giù quanto alli maſchi, & da dodeci anni in giù quanto alle femine, col nome, e cognome del padre, e della madre, i quali nomi ben deſcritti in vna tabella ſi conſeruino in luogo accomodato della Chieſa, talmente che ciaſcuno poſſa leggerli, e poi facciano intendere a tutti i deſcritti che ogni giorno di feſta dopò il deſnare ſubito ſi debbano congregare nella Chieſa della parochia, ò in altra oue ſaranno inuitati col ſuono della campana, e gionti che iui ſaranno, il Curato, ò vero altri della compagnia della Dottrina Chriſtiana, farà da tutti i putti radunati prendere l'acqua benedetta, e menandogli dinanzi l'altare del Santiſſimo Sacramento gli farà fare deuotamente profonda riuerenza, e fattigli poi accomodare in luogo atto della Chieſa, farà da ciaſcuno fare il ſegno della ſanta Croce, e gl'inſegnerà, il Pater noſter, e l'Aue Maria, il Credo, e li dieci Comandamenti, a i piu duri d'ingegno almeno quanto alla ſuſtanza, e nel rimanente ſerueran l'ordine deſcritto nel libretto della Dottrina Chriſtiana, che perciò di nuouo ſi è fatto copioſamente riſtampare. E non eſſendo in tutti i luoghi di queſta Dioceſe la detta Compagnia della Dottrina Chriſtiana, e perciò non potendo i Curati ſoli attendere à queſt'opera ſi potranno eleggere due huomini più idonei della Compagnia del Santiſſimo Sacramento di ciaſcuna Chieſa, & eſſortarli per carità Chriſtiana, che debbano in quell'hora trouarſi in Chieſa per aiuto del Curato, e per tenere i putti con rego-

la, e con

la,e con buon ordine, finche sarà finita d'insegnare detta Dottrina,& i detti due huomini essendoui la comodità si potranno scambiare di mese in mese, ò vero di anno in anno. S'ordina di più à detti Curati, che in termine di vn mese dal giorno della publicatione della presente Sinodo debbano presentare la copia della nota di tutti i figliuoli della lor parochia all'ordinario, essortando fra tanto efficacemente ne'ragionamenti che faranno le feste alli parocchiani, tutti li padri, e madri, che debbano mandare li loro figli ad imparare la Dottrina Christiana, e per il frutto stesso, e per conseguire le grandi Indulgenze, che perciò sono state concesse dalli Sommi Pontefici. In oltre auertirà ogni curato due volte il mese il suo popolo in giorno festiuo, che tutti coloro, i quali non sapranno almeno il Pater noster, l'Aue Maria, il Credo, & i Dieci comandamenti non saranno per l'auuenire ammessi ad essere compari al Battesmo, ne alla Cresima, ne à gli altri Sacramenti. E perciò si comanda à tutti i Vicarij foranei, che debbano diligentemente informarsi, se nelle Chiese loro suggette sarà osseruata la presente ordinatione ragguagliandone l'ordinario. E nondimeno se in alcuna Chiesa tornasse piu commodo insegnare la Dottrina Christiana in altra hora del giorno potrà farsi con licenza del Superiore.

Delle superstitioni, incantesmi, & altri maleficij da togliersi. Cap. II.

PER togliere quanto sia possibile questa peste dalla nostra Diocese, in osseruanza della Bolla di N.S. Papa Sisto Quinto, e tanto del Concilio prouinciale, si dichiara nella presente Sinodo, che tutti quelli che attenderanno à queste opere diaboliche di superstitioni, incantesmi, sortilegi, fatture, e maleficij in qualsiuoglia modo, & arte siano fatte da loro incorrano

corrano ipso facto nella maggior scommunica, dalla quale, da altri, che dall'ordinario, ò delegato da lui, non possano essere sciolti, & nella pena di lire venti, sino in cento ad arbitrio dell'ordinario, & anco di frusta, e di Galera ad arbitrio del medesimo ordinario secondo la qualità della persona, e del delitto. della qual pena pecuniaria il terzo sarà del denunciante, e del resto la metà della compagnia del Santissimo Sacramento del luogo onde sarà il delinquente, e l'altra metà d'altri luoghi pij ad arbitrio del'ordnario, auertendo che quanti tra quindeci giorni dopò la publicatione del presente ordine verranno spontaneamente à confessare il loro errore saranno liberi da tutte le pene sopradette, le quali tanto della scomunica, come della galea, frusta, òvero pecuniaria si stẽdono a tutte quelle persone che fanno fare le già nominate fatture, malefitij, & incantesmi, riducendo a memoria à tutti, come quelli ancora, i quali sanno, ò saprãno ch'altri esserciti, ò faccia essercitare quest'arte diabolica, è tenuto à denuntiarlo al suo Confessore, il quale altramente nõtiene auttorità d'assoluere, come dal quarto caso riseruato appare. Si comanda ancora a tutti i Rettori, e Curati che vna volta il mese nelle Chiese loro quando è più frequente il popolo publichino questo Editto, dimostrando la grauezza del peccato, e come incorrino nelle pene sopradette chi essercita l'arte, chi la fà essercitare, e nel peccato mortale riseruato chi ambedue questi, sapendolo non denontierà al superiore spirituale come di sopra.

Dell'abuso da toglier si ne i matrimonij. Cap. III.

DETERMINA questa presente Sinodo, che l'ordinario faccia vno Editto da publicarsi in tutte le Chiese curate nella maggior frequenza del popolo vna volta il mese, nel quale editto si dichiari quanto graue peccato sia il trar lo sposo con la sposa prima che sia cõtratto il matrimonio in presenza del parocho,

cho,&testimonij, secõdo la forma del Sacro Cõcilio Tridentino,&si dãna l'abusodi cõtrahere li spõsali col mutuo bere del vino õde sivedono spesso succedere grauissimi incõuenienti, & dichiara,che tra venti giorni dopò accordate le parti, debba proseguirsi il cõtratto del matrimonio nella sopradetta forma,& fra tãto nõ ardisca di cõuersar solo,& sola lo sposo; & la sposa sotto pena di scomunica ipso facto incurrenda ricordando perciò à ciascuno, che essendo questo peccato,come molto graue fra li riseruati, nessuno potrà esserne assoluto senza graue penitenza salutare.

De i Concubinarij da togliersi. Cap. IV.

DIchiara questa presente Synodo,che'l nome de Concubinarij conuiene non solamente a coloro,che cohabitano con donne di mala vita, ma anco à quelli che tengono donna à lor posta, pagandole pigione di casa, & mantenendola di vitto, & vestito. Per estirpare dunque dalla nostra Diocese questa peste abominenole de'Concubinarij cosi huomini; come, donne, si ordina, & comanda espressamente à ciascuno di loro,di qual si voglia stato, grado,& conditione, che dentro la Città in termine di sei giorni, fuori della Città per la Diocesi in termine di quindeci giorni dopo la publicatione del presente ordine debbano in verità lasciar le concubine, & ogni pratica, & commertio loro, & per osseruanza di questo ordine si comanda à coloro che di presente hauessero nella propria casa, ò altra pigionata da loro huomini ò donne concubinarie debbano nel medesimo termine di sopra mandarli fuore di detta casa, & per l'auuenire nessuno di qual si voglia conditione ardisca di dare alloggiamento à detti condubinarij sotto pretesto di pigione, amicitia, o parentela, ò in qual si voglia altro

modo,

modo, ordinando à tutti li Curati ſotto pena di ſuſpenſione à diuinis ad arbitrio dell'ordinario & eſſortando in carità tutti gl'altri ancora in virtù del precetto Euangelico, che hauendo notitia di alcun'huomo, ò donna che ſtia in concubinato debbano tra'l detto termine denuntiarlo a Monſi. Illuſt. Arciueſcouo ò ſuo Vicario generale, con dichiaratione che qualunque perſona ſarà trouata colpeuole di queſto delitto di concubinato, paſſato il detto termine per la prima volta incorrerà ſubito nella pena di lire venti, fino in cinquanta ad arbitrio del ordinario, per la ſeconda volta nel doppio, & per la terza anco in pena corporale di fruſta, d'eſilio, ò di galera ad arbitrio del ordinario, della qual pena pecuniaria il terzo ſi aſſegni à chi denonciarà, ò all'eſſecutore di queſto ordine, & ciaſcunn denonciante, ſe bene foſſe del numero de delinquenti, ſarà anco libero da ogni pena, l'altro terzo s'applica al monaſterio delle Conuertite, & l'altro ad altre opere pie ad arbitrio dell'ordinario. Notificando che l'accuſatore, ò denonciatore ſarà ſempre tenuto ſecreto, & ſi procederà contra a i delinquenti per via di accuſatori tanto paleſi, come ſecreti per via d'Inquiſitione di ſemplice denontia, ò per qual ſi voglia altra che parerà più opportuna.

Dell'honeſto habito, & vita de' Chierici. Cap. V.

IL Cõcilio prouinciale, & diſtinta minutamente ordina qual'habbia ad eſſere l'habito clericale, perciò in oſſeruanza di detto Concilio determina queſta preſente Sinodo, à i Chierici trãſgreſſori quanto all'habito pena di due lire di queſta moneta, & perdita delle veſti di qnal ſi voglia ſorte contrarie all'ordine del Concilio predetto, & di più pena di carcere da tre in otto giorni. In oltre contra

i Chierici, che giocheranno à carte, ò dadi, per la prima volta ſi ſtabiliſce pena di due ſcudi d'oro, per la ſeconda volta di ſcudi quattro, & altretanti giorni di carcere, per la terza di dieci ſcudi, & di carcere quindici giorni, ma ſe il gioco ſarà in luogo publico, ò dentro à tauerne s'intendano raddoppiate nella prima, ſeconda, & terza volta le ſopradette pene, & ſe Chierico alcuno di qual ſi voglia grado, ò conditione terrà il gioco in caſa dando commodità à chi vuole di giocarui che paghi di pena cinquanta ſcudi d'oro, & ſia ſoſpeſo per ſei meſi dall'ordine che tiene, & qualunque lo denunciarà hauerà la quarta parte della detta pena pecuniaria, & il reſto ſi applicherà ad opere pie ad arbitrio dell'ordinario. S'ordina anco à qual ſi voglia beneficiato che hauerà da pigionare qualche ſtanza vicina alla Chieſa del ſuo benefitio, che nel pigionarla ſiano ſempre preferiti à tutti gl'altri i Cappellani della detta Chieſa.

Degli ordinandi. Cap. VI.

TVtti quelli che haueranno cura di eſſaminare quei che s'hanno à promouere à gl'ordini ſacri, facciano prima giuramento di oſſeruare quanto in ciò viene ordinato da i ſacri Canoni, & Concilij. Al Suddiaconato non ſia alcuno ammeſſo, ſe prima nella Chieſa della ſua parochia in tre giorni feſtiui non ſaranno fatte le denõtie al popolo, obligando ciaſcuno à denonciare ſe ſa coſa che poſſa impedire l'ordinando, coſi intorno al naſcimento, ſe ſia legitimo o nò, come anche intorno alla vita, & coſtumi, & di più al predetto ordine neſſuno ſia ammeſſo, ſe prima non ſarà prouiſto di ſufficiente beneficio, ò non cõſterà, che habbia d'entrata ſtabile almeno cento venti lire l'anno di queſta moneta. Si ordina di più che a neſſuno ordinando il quale ſia nella Città ò Dioceſi, ſi faccia dimiſſoria per ordinarſi altroue, ſe prima non ſarà diligentemente eſſa-

essaminato, & ritrouato idoneo. Et quanto à gli ordinati di nuouo al Sacerdotio s'ordina, che nessuno ardisca di celebrare la messa, se prima non hauerà imparato bene le cerimonie, & fattone la proua denanti a'deputati, ne sia lecitò à far la solennità di messa nuoua, se non solo da quei preti nouelli, che haueranno lungamente seruito in qualche Chiesa, nella quale per la pouertà vniuersale di questo clero, si gli permette cantare, ordinando a i Rettori, Propositi, E superiori di qual si voglia Chiesa, che in questi casi non permettano l'importune essatrioni dell'elemosine, ma si riceua in benefitio del Prete nouello quelche dal popolo sarà volentieri offerto. Ma ai preti che non habbiano durato fatica nel seruitio della Chiesa, & à i forastieri che non sono di questa Diocese al tutto s'nterdica la consueta forma delle Messe nuoue in queste Chiese.

Dei Confessori. Cap. VII.

ORdina questa presente Sinodo, che in qual si voglia Chiesa, tanto de'secolari quanto de Regolari in luogo cōmodo sia affissa vna tabella, nella, quale siano scritti i nomi dei Confessori approuati di detta Chiesa, ò Monastero. Et perche la detta tabella si possa fare senza fraude, prima che ella si faccia si comanda a tutti i Confessori, che di presente amministrano il Sacramenro della penitēza, che tra quindici giorni quei della Città, & tra vn mese quelli della Diocese presentino all'ordinario le licenze in virtù delle quali confessano; altramente oltre l'incorrere nella scomunica sarāno soggetti ad altre pene ad arbitrio dell'ordinario, & occorrendo morte o partenza d'alcuno de Confessori nella tabella predetta descritti debbia il nome del morto, ò dell'assente cancellarsi, & s'altro di nuouo sarà ammesso sia nella tabella aggionto. Ancora tutti i Confessori, Secolari della presente Diocese ministrino il Sacramen-

mento della penitenza, con la cotta, & ſtola, eccetto però, ſe per qualche vrgente neceſſità non poteſſe commodamente farſi. Neſſuno Confeſſore così ſecolare, come regulare, ardiſca confeſſare in Chieſa d'altri, ſenza licenza del curato, o ſuperiore di detta Chieſa. Nell'eſſaminare de Confeſſori d'approuarſi, ſi oſſerui quel che comãda il Concilio prouinciale.

De Sacerdoti che ſi ritrouano in queſta Dioceſe. Cap. VIII.

PEr rimediare all'abuſo & ignoranza di molti Sacerdoti, che anco di molto tempo ordinati non oſſeruano ne il rito, ne le cerimonie del Meſſale Romano. Ordina queſta Santa Sinodo à tutti i Curati, & Superiori di qual ſi voglia Chieſa, ò Monaſtero di queſta Città, & ſuburbij, che non permettano che alcuno Sacerdote, dica Meſſa nelle loro Chieſe, ſe prima dinanzi a vn Sacerdote pratico da deputarſi in qual ſi voglia Chieſa, non faccia proua con dir Meſſa che chiamano ſecca, ſe egli ſa il rito, & le ceremonie Romane, & gli differiſcano la celebratione, fino che non ſarà approuato, & ammeſſo dal deputato. Per la Dioceſi s'ordina à tutti li Vicarij foranei che nel tempo delle ſtabilite congregationi facciano loro ſteſſi la medeſima proua detta di ſopra de i Sacerdoti alla lor cura ſoggetti, & interdicano il celebrare la Santa Meſſa, à coloro che non ſanno ſeruare il rito, & le cerimonie del Meſſale Romano, finche le ſapranno, & per maggior facilità haueranno formule ſtampate, oue in breue ſi dimoſtrano le cerimonie da oſſeruarſi Dichiara di più queſta preſente Sinodo che per elemoſina da celebrare vna Meſſa almeno ſiano ſei ſoldi di queſta moneta, che tanto ſi giudica baſtare al parco vitto d'vn giorno, & à queſta proportione, ſi debba pigliare elemoſina per dire qual ſi voglia numero di Meſſe.

ſe.

se. Ordina anco questa Santa Sinodo a tutti i Curati, & Rettori delle Chiese curali che non ardiscano di andare in giorno festiuo della lor Chiesa ad vn'altra, sotto pretesto di aiutare il seruitio di quella, se prima in ora competente non haueranno celebrato la Messa al lor popolo, sotto pena ad arbitrio dell'ordinario.

Dell'essequie, et funerali. Cap. IX.

PEr togliere via ogni occasione di discordie, & liti trà curati,& popoli di questa nostra Diocesi determina questa Santa Sinodo, che nell'essquie funerali dentro la Città di Genoua, & suburbij,s'intenda la distintion tra poueri,mediocri, & ricchi nel pagare del letto che chiamano,in modo che i poueri,i quali s'intendono quelli che nel lor funerale non vogliono, se non il lor Curato solo co'l suo Chierico, ò Cappellano, essendo miserabili siano sepolti gratis, non essendo miserabili (il che si rimette alla discretione del Curato,al piu paghino quaranta soldi, i mediocri i quali vogliono numero di Preti della parochia,ò cõuẽto di Religiosi con cere vecchie paghino cinque lire,li ricchi che vogliono numero di Preti ò vero religiosi con cere nuoue paghino diece lire,oltra questo si dichiara nella presente Sinodo, che non douendo essere inferiore nell'elemosina delle cere la propria parochia à qual si voglia conuento di Religiosi, tanta quantità di cere debba hauere il curato per la sua Chiesa,quanta si dà à quella de religiosi oue si sepelisce il corpo, o vero debba almeno hauere la quarta parte di tutta la spesa funerale ad arbitrio dell'herede. Ma douendosi sepellire nella parochia tanta cera se gli dia,quanta si dà à ciascuno de conuenti chiamati all'esequie: si esclude però da quest'ordinatione la Chiesa Cathedrale di S. Lorẽzo, come anco si escludono le Chiese collegiate di S. Maria delle Vigne, & di S. Siro, le quali osserueranno la loro lodeuo-

deuole vsãza di ſcriuerſi in vnã tabella, & ſottoſcriuerſi dall'ordinario, & coſi ſcritta, & ſottoſcritta conſeruarſi nella Sacriſtia delle tre ſopradette Chieſe. Dichiara nondimeno queſta Santa Sinodo che la ſopradetta ordinatione ſi debba intendere, & eſſequire per li capi di caſa, coſi huomini come donne; ne gli altri di ſette anni in sù per il letto ſi paghi la metà, & quanto alle cere ſi eſſequiſca, come di ſopra.

Quanto poi alle Chieſe di fuori della Città in tutta queſta Dioceſe di Genoua s'ordina a tutti i Curati, & Rettori che oſſeruino la lodeuol vſanza delle Chieſe loro, la quale vſanza debba offerirſi all'ordinario approuata da due teſtimonij laici del luogo, & dopò che ſarà dall'ordinario ſottoſcritta debbano tenerla affiſſa nella loro ſacriſtia, ma ne luoghi oue l'vſanza non è ſtabilita, & certa s'habbia la ſteſſa diſtintione de poueri, mediocri, & ricchi; i poueri che s'intenda quelli che non pigliano ſe non il proprio Rettore co'l ſuo Chierico ò Cappellano, non eſſendo à fatto miſerabili paghino al più venti ſoldi, li mediocri che s'intẽdono quelli che vogliono nelle loro eſſequie tre preti in tutto paghino quaranta ſoldi, li ricchi che ſono quelli, che voglino maggior numero di preti paghino quattro lire, & queſto ſerua per li capi di caſa, che per glialtri ſi douerà prendere ſolo la metà come di ſopra, dichiarando che quando oltre il proprio Curato s'hauerà à chiamare vn'altro Prete, ſia preferito à tutti il Cappellano di quella Chieſa, ſe l'hauerà, & non hauendolo ſia chiamato l'Arciprete, il quale, oue ſarà Capellano, & doueranno chiamarſi più di due Preti ſia ſempre chiamato per terzo, & habbia la ſua portione, come Prete ſemplice, nel reſto ſi oſſerui il Sinodo Prouinciale.

Della Santificatione delle feste. Cap. X.

HAuendo il Concilio prouinciale diſtintamente comandato le coſe che ſi hanno à fare dai popoli, & quelle che s'hanno à fuggire nelle Domeniche, & altri giorni feſtiui,

ſtiui, s'ordina nella preſente Sinodo che ſi eſſequiſca inuiolabilmente quanto intorno à ciò nel detto Concilio viene ordinato, & li miniſtri di queſto foro attenderanno all'eſſecutione da farſi da loro, procedendo all'eſſattion delle pene; & perche il popolo non poſſa pretendere ignoranza nel fine di queſti decreti ſarà la bolla paſtorale, nella quale ſi dichiarerāno i giorni feſtiui di precetto, ò di deuotione, la qual'oſſeruanza ſi deue intendere che comincia, & dura dall'vna mezza notte all'altra.

Della riuerenza d'hauerſi alle Chieſe, & luoghi ſacri. Cap. XI.

CHiara, & minutamente in due capitoli determina il Concilio prouinciale quanto ſi potrebbe dire intorno à queſta materia, onde eſpreſſamente ſi ordina l'oſſeruanza del detto Concilio, & perciò ſi fanno publici editti ſotto pena ad arbitrio dell'ordinario che dichiareranno il tutto prohibendoſi in particolare i balli, & le tauerne amouibili vicino alle Chieſe, che almeno per trenta paſſi di cinque palmi l'vno debbono eſſere diſtinti, & anco i ragionamenti d'huomini, e donne in Chieſa, e gl'incouenienti negotij, o traffichi, o confabulationi, che o gli huomini o le donne ſogliono fare fra di loro, & in oſſeruanza della bolla, della felice memoria di Pio Papa Quinto ſi prohibiſce il mendicare, & queſtuare in Chieſa nell'hora delle Meſſe, e de'diuini Officij ſotto le medeſme pene nella nominata bolla contenute conprehendendo in quell'ordine ilqueſtuare per candelette.

Degli

De gli Oratorij. Cap. XII.

SI ordina espressamente che in nessuno oratorio ò casaccia, tanto della Città, come della Diocese non s'amministrino Sacramenti massime della Sacra Communione, & anco la solennità della Messa, & benedittione matrimoniale senza licẽza scritta dall'ordinario, sotto pena della suspensione subito incurrenda dal Sacerdote che li ministrerà, per quel tempo che dall'ordinario sara arbitrato. S'ordina di più che non sia alcuno ardito di disciplinarsi per pagamento che gli sia dato, & li trasgressori di questo ordine tanto chi piglierà denaro per disciplinarsi, quanto chi lo pagherà non potrã essere assoluto da questo peccato da altri che da l'ordinario ò deputato da lui.

De beni ecclesiastici in qual si voglia modo alienati. Cap. XIII.

PErche appresso dell'ordinario hauerà da farsi vn'archiuio di tutti i beni posseduti da qual si voglia Chiesa di questa Diocese, si ordina à tutti li benificiati di qual si voglia sorte che fra quattro mesi debbano presentare i titoli, e gli instrumenti de i beni da loro posseduti, o almeno vna nota sommaria del luogo, de i beni del Canone che risquoteno, del tempo, & del notaro che fece l'instrumento. Si determina anco che l'ordinario faccia vno editto, sotto graui censure, ordinando che tutti i laici, che da quaranta anni in qua posseggono qualche bene di Chiesa debbano fra doi mesi i presenti, & trà vn'anno li assenti mostrare il titolo della loro possessione, con espressa comminatione, che passato il detto tempo, e termine contra quelli che haueranno mostrato il titolo si

proce-

procederà alla caducità secondo che sarà disposto dalle leggi, auertendo ciascuno che passato il detto tempo si publicheranno scomuniche generali per la detta riuelatione in forma.

Dei Massari de' beni ecclesiastici. Cap. XIIII.

SI ordina in prima à tutti i Curati, & Rettori che debbano hauer nota di quanto pssiede la lor Chiesa di certa entrata, & scriuere anco giornalmente quanto alle dette Chiese viene offerto per elemosina. Si comanda poi à tutti li Massari di qual si voglia Chiesa (il cui officio non duri più d'vn'anno) & altre persone contenute nel c. admistratores, sess. 22. del Sacro Concilio di Trento, che nel lasciar l'officio loro diano conto della loro annua amministratioue in presenza del Parocho, o Rettore a i Massari sequenti sotto pena del doppio, & di essere fatti inhabili per l'auenire à simile officio, & perche il presente decreto inuiolabilmente si osserui, s'ordina à tutti li Vicarij foranei, che nel tempo delle stabilite congregationi, & visite de' luoghi veggano minutamente se il Curato, e li Massari, hanno obedito al presente comandamento, & contra li disobedienti, essequiscano le sopradette pene, e ne raguaglino l'ordinario. Questo medesmo decreto hauerà luogo anco nel dar conto dell'amministratione de frutti delle Chiese vacanti.

Del foro Archiepiscopale. Cap. XV.

SI comanda à tutti li notari, scriuani di questo foro, che nelle cause tanto ciuili quanto criminali osseruino la tassa prescritta da Monsignore Illustrissimo Cardinale Saoli Arciuescouo presente, la quale per

maggior notitia di tutti ſarà regiſtrata frà li editti della preſente Sinodo. Ma doue quella non prouedeſſe ſi oſſerui la taſſa del foro ſecolare. S'ordina all'incontro à tutti li Giudici Sinodali, & a tutti li conſeruatori, ecetto però quelli che haueſſero priuilegio in contrario, che nelle cauſe loro commeſſe debbano ſeruirſi de i notari di queſto noſtro foro, altramente ogni atto ſi dichiara irrito, e nullo, & perche le cauſe habbiano preſto ſpeditione, s'ordina che le cauſe ſommarie non habbiano per giuditio preparatorio più di 8. giorni, e li 3. termini probatorij che per antico ſtilo di queſta Corte ſi ſogliono concedere, ſino il primo di dieci, il ſecondo di otto, il terzo di ſei giorni, communi ad ambe le parti; ma delle cauſe ordinarie non ſi poſſa eſtendere l'inſtãza più che due anni in tutto conforme al' decreti del ſacro Concilio Tridentino.

Dell'inſtitutione di noua Parochia. Cap. XVI.

PErche alcune Parochie dentro alla Città hanno molte coſe ſoggette alla lor cura fuori delle mura, e per conſequenza reſta molto difficile il miniſtrare a quell'anime i Santiſſimi Sacramẽti, è maſſime di notte ordina queſta preſente Sinodo che s'inſtituiſca vna nuoua Parochia fuori della Città in luogo commodo à quel populo, che fin hora è ſtato ſoggetto alle parochie di dentro.

De i Medici. Cap. XVII.

IN oſſeruanza della Bolla della fel. mem. di Pio Papa Quinto la quale ordina à tutti li Medici, che non debbano viſitare li amalati giacenti in letto più di tre volte, ſi non li ſarà moſtro fede inſcritto del Confeſſore che

habbia

habbia confeſſato l'infermo, queſta Santa Sinodo deſideroſa che queſt'ordine ſalutare inuiolabilmente ſi oſſerui, ſenza pregiuditio delle Sante ordinationi contenuti in detta Bolla impone à tutti li Medici che la prima volta che anderanno à viſitare, e curare qualunque infermo debbano ſotto pena di peccato mortale raccordare all'infermo la ſanta confeſſione è communione, è che il medeſimo ricordo ſiano tenuti à replicargli almeno la terza volta che torneranno à viſitarlo, con obligo al medeſimo Medico, che dopò la terza volta ſe non intentenderà che tal infermo ſi ſia confeſſato, & communicato, debba almeno quando conoſca l'infirmità di qualche pericolo della vita, ò quando chieda, ò le ſia dato aggiõto allacura far notitia all'ordinario di tale infermo che non ſi foſſe confeſſato, & cõmunicato ſotto pena al Medico di ſcomunica ipſo facto incurrenda, & queſto à fine che l'ordinario poſſa con quella carità, e circonſpettione, che ſi conuiene prouedere alla ſalute dell'anime commeſſe alla ſua cura.

Bolla Paſtorale delle feſte che ſi hanno da oſſeruare in queſta Città, & Dioceſe.

PEr oſſeruanza della Sinodo Dioceſana in queſta preſente Bolla ſi dichiarano tutti li giorni feſtiui, li quali ſotto pena di peccato mortale s'hãno à ſantificare da tutto'l Popolo di queſta Città, & Dioceſe, oltre al quale peccato gli contrauenienti ſaranno ancora condannati in pene pecuniarie da applicarſi, parte agli eſſecutori, & parte a'luoghi pij, ad arbitrio dell'ordinario, & anco nella perdita di tutte le coſe da mangiare, da applicarſi come di ſopra, le quai coſe da mangiare, ò da bere, non ſi eſponghino per vendere ſe non doppo paſſata l'hora della predicha, & nel luogo doue non ſarà predica doppò nona, ò al

più dopò la Meſſa celebrata nella parochia ſotto pena di perdere le robbe, & altre ad arbitrio noſtro. L'oſſeruanza delli infraſcritti giorni feſtiui s'intende cominciare, & terminarſi, dall'vna mezza notte all'altra.

Tutte le domeniche dell'anno.
Il giorno di Natale di Noſtro Sig. con li tre giorni ſeguenti.
Il Giouedì Santo, & Venerdì Santo mentre durano li diuini officij.
La Paſcha di Reſurrettione con li due giorni ſeguenti.
L'Aſcenſione del Signore,
La Paſcha di Pentecoſte con li due giorni ſeguenti.
Il giorno ſolenne del Corpo di Chriſto.

GENNARO.

1 La Circoncisione del Signore.
6 L'Epifania.
17 Sant'Antonio Abbate.
20 SS. Fabiano, & Sebaſtiano.

FEBRARO.

2 La Purificatione della Madonna.
24 S. Matthia Apoſtolo.

MARZO.

25 Annuntiatione della Madonna.

APRILE.

24 S. Giorgio Martire.

MAGGIO.

1 SS. Filippo, & Giacomo.

3 L'in-

3 L'inuention della Santa Croce.

G I V G N O.

24 La Natiuità di S. Gio: Battista.
29 SS. Pietro, & Paolo Apostoli.

L V G L I O

6 Santo Siro cōfessore, & Vescouo di Genoua, fin à mezzo dì.
25 S. Giacomo Apostolo.
28 SS. Nazario, & Celso.

A G O S T O.

10 S. Lorenzo martire.
15 L'Assuntion della Madonna.
24 S. Bartolomeo Apostolo.

S E T E M B R E.

8 La Natiuità della Madonna.
21 S. Mattheo Apostolo.
29 S. Michele Archangelo.

O T T O B R E.

28 SS. Simone, & Giuda Apostoli.

N O V E M B R E.

1 Tutti li Santi.
2 La Commemoratione delli morti fino à mezzo dì.
11 S. Martino Vescouo.
30 S. Andrea Apostolo.

DECEMBRE.

8 La Concettione della Madonna.
21 S. Tomaſo Apoſtolo.
31 S. Silueſtro Papa.

Queſte ſopraſcritte ſono le feſte comandate da Santa Chieſa quanto all'oſſeruanza per l'opere ſeruili, et per il comprare, & vendere, ma quanto alli giuditij ſi dichiara, che oltre alli altri giorni ſopraſcritti s'intendano anco feriati tutti li Venerdì in honor della Paſſione del Sig. & anco tutte le feſte ſeguenti.

DEL MESE DI GENNARO.

7 S. Chriſtoforo.
21 S. Agneſe.
22 S. Vincentio.
24 Conuerſion di S. Paolo.

FEBRARO.

3 S. Biaſio.
5 S. Agata.
22 Catedra di S. Pietro.

MARZO.

7 S. Tomaſo d'Aquino.
12 S. Gregorio Dottore.
19 S. Giuſeppe.
21 S. Benedetto.

APRILE.

2 S. Franceſco di Paola.
5 S. Vincenzo.
25 S. Marco.
29 S. Turpete.

MAGGIO.

2 S. Valentino.
4 S. Gotardo.
6 S. Gio: Porta Latina.
8 S. Michele.
19 S. Iuo.
20 S. Bernardino.
23 S. Deſiderio.
28 S. Germano.

GIV-

GIVGNO.

2 S. Marcellino.
11 S. Barnaba.
12 S. Ant. da Padoua.
22 S. Giuliano.

LVGLO.

2 Viſitation della Madonna.
5 S. Margarita
9 S. Felice.
14 S. Bonauentura.
22 S. Maria Madalena.
23 S. Brigida.
26 S. Anna.
27 S. Pantaleone.
29 S. Marta.

AGOSTO.

1 S. Pietro in vincola.
3 Inuētione di San Stefano.
5 S. Domenico.
6 S. Siſto.
7 S. Donato.
16 S. Rocco,
20 S. Bernardo.
28 S. Aguſtino.
29 Decollatione di San. Gio: Battiſta.

SETTEMBRE.

10 S. Nic.
13 L'vnione.
15 S. Croce.
19 S. Gennaro.
23 S. Tecla.
25 SS. Coſmo, & Damiano.
30 S. Gieronimo.

OTTOBRE.

4 S. Franceſco.
10 Dedicatione di S. Lorēzo.
13 S. Remo.
18 S. Luca.

NOVEMBRE.

6 S. Leonardo.
8 S. Saluatore.
12 S. Didaco.
21 Preſentatione della Madonna.
22 S Cecilia.
23 S. Clemente.
25 S. Caterina.

DECEMBRE.

6 S. Nicolò.
7 S. Ambroſio.
13 S. Lucia.
24 La vigilia del Natale.

Edit-

Editto contra li occupatori de beni Ecclesiastici.

PErche li occupatori delli beni Ecclesiastici aspettanti in qual si voglia modo alle Chiese, ò luoghi pij non possono in lor difesa allegare ignorãza ò prescrittione, per lo presente editto si ordina, & comanda sotto pena di scomunica latæ sententiæ, che fra sei mesi i laici presenti di questa Città, & Diocese, & fra vn'anno li absenti i quali da quaranta anni in quà posseggono qualche beni di Chiesa, ò luoghi pij debbiano mostrare, il titolo, ò ragione della possessione loro con espressa comminatione che passato il detto termine cõtra quelli che non hauerãno mostrato il titolo della lor possessione si procederà alla caducità secondo che sarà disposto dalle leggi.

Editto de matrimonij.

PEr togliere li abusi intollerabili, che nel celebrare il Santo Sacramento del matrimonio suole incorrere questo popolo, si dichiara per il presente editto à qual si voglia huomo, ò donna che prima che sia celebrato il contratto matrimoniale in presenza del Curato, & testimoni secondo la forma del sacro Concilio Tridentino, ogni congiungimento dello sposo con la sposa, è grauissimo peccato mortale, & il pretendere, ò il beuere del vino benedica la sposa, ò la sola promessa sia bastãnte à farlo lecito, è grauissimo errore, & più tosto da gentile, & Pagano che da essere tra popolo Christiano, e fedele, onde à fatto si prohibiscie il contrahere li sponsali col mezzo del vino & se il Curato ardirà interuenire in simil atto incorrerà subito la sospensione del suo ordine, & officio, & di più si comanda nel presente editto, che trà venti giorni dopò d'accor-

d'accordate le parti si celebri il contratto matrimoniale, secondo la predetta forma del Sacro Concilio, & frà tanto non ardisca lo sposo di qual si voglia grado, stato, ò conditione di star solo con la sposa sotto pena di scomunica latæ sententiæ.

Resta che secondo la promessa si aggiunga la tassa della mercede de Notari di questo foro, fatta l'anno passato da Mon. Illustriss. Arciuescouo la quale segue come appresso.

Tassa delle mercedi, nelle cause ciuili, & criminali.

PEr ogni depositione di scrittura soldi doi.

Per le scritture nelli quali sono positioni, ò interrogatorij si paghino oltre di ciò dinari quattro per ogni positione, & interrogatorio.

Per ogni eshibitione soldi doi.

Per ogni comandamento soldi tre, escluso quãdo si domanda somma minore di libre diece, per che allora si paghino solamente due soldi.

Per ogni ordinatione, & interlocutorio soldi quattro.

Per lo essame delli testimonij soldi due per titolo, & soldi due per il giuramento.

Per le sentenze difinitiue vno scudo d'oro per vna, quãdo l'importanza della causa è di qualche somma, come libre due mila in circa, & nel meno si vada di ducento alla rata quel che si conuiene.

Per ogni constituto nelle cause criminali da soldi quattro fino in 8. secõdo la grãdezza, & per li altri atti, come nel Ciuile.

Per le scomuniche da otto, fino in dodeci soldi l'vna.

Per le lettere citatorie, & inhibitorie nelle cause di appellatione dalli Vescoui suffraganei da soldi quindeci fino in trenta, secondo la qualità della causa, computato il sigillo.

Per lettere citatorie, & inhibitorie delle commissioni fatte

dalla ſede Apoſtolica doue ſi inſcriuano la ſupplica, & let-ttere Apoſtoliche da ſoldi vinticinque ſino in quaranta ſeçondo la qualità della cauſa.

Per le ordinationi de ſacri ordini ſoldi dieci cõputato il ſigillo.

Per le collationi de beneficij ſe ſono principali ſcuto vno ſino in doi ſeconda la qualità, & ſe ſono minori da ſoldi venti ſino in vno ſcudo ſecondo la qualità, computata l'apprehenſione del poſſeſſo, & altri atti.

Per le diſpẽſe de matrimonij computati tutti li atti ſol di quaranta ſino in vno ſcuto.

Per lettere teſtimoniali ſotto le ſcritture ſoldi cinque computato il ſigillo.

Per lettere, in iuris ſubſidium, ò di altra qualità ſigillate, ſino in ſoldi otto.

Per le lettere aperte di licenza di poterſi ordinare, di ammiſſione alle confeſſioni, dimiſſorie, ò coſe ſimili da ſoldi otto ſino in dodeci computato il ſigillo.

Per le habilitationi dalli giuramenti da dieci ſino in 20. ſoldi.

Per li liuelli, ò ſia inſtrumenti emphiteotici da ſoldi venti ſino in vno ſcuto, ſecondo l'importanza.

Per gli inſtrumenti delle renuntie, nelle quali interuiene l'autorità di Monſ. Vicario da ſoldi venti ſino in vno ſcuto, ſecondo la qualità delle perſone, & importãza della renuntia.

Per le fedi di vita computato il ſigillo, ſino in ſoldi dodeci.

Per procure ad reſignandum ſino in ſoldi venti.

Segue il ſommario delle bolle lette nel Sinodo, che per maggiore intelligenza del Clero, & oſſernanza di tutti, ſi ſono coſi ridutte in compendio volgare.

SOM-

Sommario Della Bolla di Leon decimo circa la general reformatione de Chierici, e Laici.

ESSENDO ciaſcad'uno da la natura nell'adoloſcenza ſua inclinato al male, & aſſuefarſi da'teneri anni al bene importi aſſai, comanda S.S. à tutti li maeſtri di ſcola, che debbano inſegnar a'figliuoli non ſolo la Grammatica, & Rhetorica, ma l'inſtruiſchino in quelle coſe, ch'appartengono alla noſtra religione, e che nelli giorni di feſte conſtringendoli andar alle Chieſe ad vdir li diuini officij, li amaeſtrino ne'buoni coſtumi, & coſe appartenenti alla pietà Chriſtiana.

Di più priua ogni perſona che haverà grado, ò officio publico delli emolumenti di tre meſi, che da detti officij, e dignità li proueneſſino per la prima, & ſeconda volta, che ardiranno di biaſtemare il nome di N. S. Giesù Chriſto, ò della Vergine Maria, & la terza volta li priua in tutto di detti vfficij, e dignità; e ſe ſaranno Chierici ordina ſiano puniti per la prima volta di tutti i frutti d'vn'anno de ſuoi beneficij, la ſeconda ſiano priuati d'vn beneficio, la terza di tutti i beneficij, e dignità, e ſiano fatti inhabili à poterli tenere; ſe ſaranno Laici ſiano puniti la prima volta in ſcudi 25. la ſeconda in ſcudi 50. la terza perdano la nobiltà; ſe ſaranno ignobili ſiano incarcerati; la terzza volta ſtijno con vna mitria in fame in capo per vn giorno inanti la porta della Chieſa; perſeuerando ſiano mandati in Galera: chi biaſtemerà li Santi ſia gaſtigato da'Giudici al giudicio loro vn poco più legiermente ſecundo la qualità delle perſone, il che non facendo ſiano detti Giudici vbligati alle ſudette pene, & che i confeſſori non debbano aſſoluere li biaſtematori ſe non con imponerli grauiſſime penitenze.

Chi ſentirà biaſtemare ſia tenuto riprehendere ſeueramente li

biaſtematore ſe fare lo potrà ſenza pericolo, & fra tre giorni denuntiarlo al Giudice.

Che tutti i concubinarij ſiano caſtigati irremiſſibilmente ſecondo li antichi canoni, il ſimile ſia fatto contra li Simoniaci.

Qualunque tiene beneficio con cura, ò ſenza cura, ſe dopò ſei meſi, ch'hauerà ottenuto tal beneficio non vi eſſendo legitimo impedimento non dirà l'vfficio diuino, non poſſa guadagnar li frutti del beneficio, ma ſia coſtretto à darli alla fabrica della Chieſa, ò in elemoſina; e ſe perſeuererà oltra di detto tempo in tal negligenza, poiche ſarà ſtato auiſato, ſia priuato del beneficio, ilche s'intenda ſe in quindeci giorni non l'hauerà detto almeno due volte.

Et appartenendo à S.S. ò vero a quelli che Canonicamente li otteneno la diſpoſitione, & amminiſtratione di tutti i frutti di qual ſi voglia ſorte de beneficij Eccleſiaſtici, comanda ſotto pena di ſcomunica à tutti li Principi, & ogni grado di perſone, ò publiche, ò priuate, che non ardiſcano d'occupare ò intrometterſi in modo alcuno in la retentione di tali frutti ſotto qual ſi voglia preteſto ſenza licenza di ſua Santità, e ſe l'haueſſero fatto, che di ſubito ſi relaſſino, & ſatisfaccino à quelli à che appartengono.

Et non hauendo i Laici poteſtà alcuna ſopra le perſone, ò beni Eccleſiaſtici innouando ſua Santità tutte le conſtitutioni Apoſtoliche fatte in fauor di quelli; aggiongie alle pene del Concilio Lateranenſe contra quelli ch'imponeranno collette, ò decime, ò altri ſimili carrichi alle perſone Eccleſiaſtiche, o vero le riceueranno, ancorche foſſero date ſpontaneamente, che ſiano tenuti per inabili, ad ogni atto legitimo, & inteſtabili.

Som-

Sommario della Bolla di Pio Secondo, delle pene nelle quali incorrano quelli che non Canonicamente si fanno ordinare à ordini Sacri.

SOspende sua Santità dall'essecutione delli ordini, tutti quelli che senza dispensa ardiranno di farsi ordinare ad ordeni sacri fuor delli tempi determinati dalli Canoni, ò vero inanti l'età legitima à tali ordeni, ò senza le lettere dimissorie de suoi Prelati, e se durando tal suspensione presumeranno ministrare in detti ordeni siano irregulari, e possino esser priuati de'loro beneficij.

Sommario della Bolla di Pio Quinto, circa l'osseruanza del culto diuino de poueri, che mendicano nel tempo delli diuini officij del rimouere i cadaueri, che sono posti in depositi sopra la terra, della santificatione delle feste, delle pene contra li simoniaci, biastematori, e sodomitici.

INnouando sua Santità tutte le censure, e pene da suoi predecessori promulgate contra le predette cose inherendo al sacro Concilio di Trento ordina, che si vada alle Chiese con ogni humiltà, che in quelle si stia con ogni riuerenza, che cessi ogni vano ragionamento, & ogni spasseggio per dette, mentre si dicono li diuini vfficij, condēnando in scudi 25. & altre pene ad arbitrio de Giudici, chi farà cosa che perturbi li diuini vfficij, o vero mentre si dicono spasseggierà per le Chiese, ò sederà con le spal-

le voltate al Santissimo Sacramento, & chi non hauerà denari sarà castigato in pene corporali.

Chi in dette Chiese ragionerà con donne ragionamenti illeciti, ò farà altri atti inhonesti incorra nella sopradetta pena, e di più d'vn mese di carcere, & chi con qual si voglia persona in quella ragionerà parole obscene, ò farà altri atti non conueneuoli incorra nella pena de scudi 10. imponendo a tutti quelli ch'hanno cura di Chiese sotto pena di scudi 2. per ogni volta, ò che facciano cessare li contrafacienti dalle sopradette cose, ò li denunciano alli ordinarij acciò siano puniti.

Ordina ancora che s'adori il Santissimo Sacramento con le genochie in terra, & al nome di Nostro Sig. Giesù Christo s'inchini il capo con riuerenza, che mentre si diranno li vfficij diuini, non si lassino andar li poueri mendicanti a domandar elemosina per le Chiese, ma li costringhino alle porte, sotto pena alli capituli di scudi 2. per ciasceduna volta, & alli parochiani di mezzo scudo, comandando in virtù d'vbidienza alli regolari ancora, che per persona a ciò deputata prouedino a quanto di sopra, altramente siano grauissimamente ripresi dalli ordinarij.

Che si proueda che non restino corpi morti in li depositi sopra la terra, ma siano posti nelli sepolchri sotto di quelle.

Che si osseruino tutti li giorni delle Domeniche, e delle feste della Beata Vergine, e delli Apostoli, & quelle solennità, che secondo la consuetudine de luoghi si soleno osseruare imponendo a'giudici Ecclesiastici, & seculari, che castighino grauemente i trasgressori di quelle.

Conferma le pene imposte da'suoi predecessori contra li simoniaci aggiongendoli, che chi si farà ordinar per simonia sia sospeso per diece anni senza speranza di speranza dall'essecutione di quelli ordini, e condennato per vn anno al carcere; chi con quella hauerà acquistato dignità Ecclesiastice, sia di subito priuato, & fatto inhabile a quelle, & ad ogni altra; & chi hauerà acquistato beneficij sia similmente pri-

uato,

uato di quelli, & tenuto alla restitutione di tutti i frutti, & fatto inhabile a qual si voglia beneficio, & chi più volte in questo incorresse sia degradato, & rimosso dal consortio de fedeli, & chi li hauerà conferti nel modo sopradetto sia di che dignità si voglia sia castigato secondo li canoni.

Rinoua contra li biastematori li decreti di Leon decimo, danna chi biastemiarà il nome di nostro S. Giesu Christo, ò della Beata Vergine, la prima volta in scudi 25. la seconda in scudi 50. la terza in scudi 100. chi sarà ignobile, e non hauerà da pagarli, per la prima volta stij con le mani dietro legate per vn giorno inanti la porta della Chiesa, la seconda sia frustato per la Città, la terza mandato in Galera, se sarà Chierico per la prima volta perda li frutti d'vn'anno de suoi beneficij, la seconda l'istessi beneficij, la terza tutte le dignità, e sia bandito, se non hauerà beneficio, sia punito nel corpo, chi biastemerà li Santi sia castigato ad arbitrio de Giudici.

Chi peccherà contra natura, sia dato al braccio seculare, e se sarà Chierico sia fatto il simile, essendo prima da tutti li ordini degradato.

Et accioche si possa più facilmente venire in cognitione de si nefandi delitti di simonia, biasteme, & nefandi stupri, vuole che detti Giudici pur che siano competenti possano procedere contra tali ad ogni semplice denuntia, obligando alla pena del taglione, chi per calumnia denuntiasse alcuno.

Essorta finalmente tutti li Principi Christiani a far osseruare tali constitutioni nelle lor terre.

Sommario della Bolla di Pio Quinto, circa la residenza de Rettori nelle Chiese parochiali.

COnformandosi sua Santità alli decreti del Concilio di Trento, ordina a tutti i Rettori delle Chiese parochiali di qual si voglia grado, che siano, & in ogni parte della

della Christianità, quali tengono canonicati, ò altre dignità in le Chiese collegiate, che debbano far residenza nelle loro Chiese parochiali, annullando ogni dispensatione che per auanti fosse stata impetrata, in giungendo alli ordinarij, che come delegati Apostolici con graui pene di censure, & priuatione de beneficij constrenghino li contrafacienti: vuole però sua Beatitudine che questi tali mentre seruiranno nelle loro Chiese parochiali, godino di tutti li emolumenti de loro canonicati, che soleno godere quelli che sono absēti per giusta cagione, fuor che le distributioni quotidiane.

Sommario della Bolla di Pio Quinto, contra quelli che non recitano le hore Canoniche.

DEchiara sua Santità il decreto del Concilio Lateranense, che ciascheduno che ottiene beneficio di Chiesa, con cura, ò senza, se dopò primi 6. mesi ch'hauerà ottenuto tal beneficio non hauendo legitimo impedimento non dirà l'vffitio diuino, non possa fare suoi li frutti di tali beneficij, ma li spenda nella fabrica di sua Chiesa, ò li distribuisca a'poueri; & ordina, che chi lasserà di dire tutte le hore canoniche per vn giorno, ò più, perda tutti li frutti de suoi beneficij, che corrispondono à quello giorno, ò giorni, se si douessero partire alla rata delli giorni; se lasserà matutino, perda la metà de frutti d'vn giorno, se tutte le altre hore, l'altra metà, se qualcheduna di quella perda la 6. parte per ogni hora canonica, e da questo non si possano escusare per statuti, ò consuetudini quelli, li quali obligati al choro pretendessero d'hauer guadagnato tali frutti, con assistere solamente in choro senza dir officio.

Et quelli che lasseranno di dirlo, nelli primi 6. mesi, se bene non perderanno li frutti de beneficij sappiano che peccarāno grauissimamente, & comprehende nel numero, & obli-

go de

go de ſopradetti quelli, che ottengono preſtimonij, preſtimoniali, portioni, ò altri beneficij, che ſiano, ſe ben non riceuono ſeruitù alcuna.

Quelli che come Chierici godono penſioni, ò altri beneficij eccleſiaſtici, ſiano tenuti à dir l'vfficio della Beata Verg. ſotto le pene della perdita de frutti, nel modo detto di ſopra.

Sommario Della Bolla di Pio Quinto, ſopra li cambij.

HAuendo inteſo Sua Santità l'auaritia eſſer creſciuta in tanto colmo, che l'vſo de veri cambij quale è ſtato introdutto per la commune vtilità, è intanto deprauato, che ſotto preteſto de legitimi cambij, è da molti eſſercitata vna deteſtabil vſura: però Sua Santità danna tutti li cambij, che ſi chiamano ſecchi, & coſi ſono fatti, che li negotianti fingendo fra loro di far cambij per certe fere, ò altri luochi, quelli che pigliano a cambio fanno le lettere del cambio, ma non ſono mandate, ò vero ſono mandate coſi, che paſſato il tempo del cambio ritornano ſenza effetto alcuno al loco di doue erano ſtate mandate, ò vero non hauendo fatte lettere alcune, iui ſono riſcoſſi li denari del cambio con l'intereſſe doue ſi era fatto il contratto; impercioche li negotianti coſi ſi erano accordati da principio, òvero tal'era l'intention loro, ne ſarebbe ſtato alcuno il quale mandatoli tali lettere nelle fere ò luochi de cambij le haueſſe pagate.

Al qual male è ſimile quello ancora, quando ſi danno denari ſotto nome di depoſito, ò vero ſotto altro nome di cambio finto, acciò dipoi ſiano reſtituiti nel medeſimo loco, ò altroue con guadagno.

Danna ancora di vſura quelli cambiſti, quali ne cambij regali prolongano il tempo del pagamento riceuendone guadagno,

gno, ò promeſſa di quello eſpreſſaments, ò tacitamente.

E per leuare tutte le occaſioni di peccare ne'cambij & fraudi d'vſurarij, prohibiſce Sua Santità che neſſuno faccia patto da principio, ne in altro modo di certo, & determinato intereſſe ancora in caſo che non ſeguiſſe il pagamento, e che non ſi debbano fare li cambij reali ſe non per vna fiera, ò vero termine ſecondo l'vſo delli luoghi, leuando via l'abuſo di dar à cambio per le ſudette fere, ò vero termini, ſi douerà hauer cura che s'habbia riſguardo alla lontananza, ò vicinità de luoghi, nelli quali ſi hauerà da fare il pagamento, accioche mentre ſono ſtatuiti piu longhi, che non deſiderano li luochi per tale pagamento, ſi dia occaſione di far vſura.

Ordina di più, che quelli li quali accordati inſieme da per tutto raduneranno denari in ſe ſteſſi, che quaſi appaiano fare vn monopolio de denari, ſiano ſottopoſti alle pene, che dalli canoni ſono conſtituite contra quelli ch'eſſercitano li monopolij.

Sommario della Bolla di Gregorio XIII. circa la reſegna de'beneficij.

ORdina ſua Sãtità che tutte le reſignationi de'beneficij ancora che per cauſa di permuta, o di comenda, parimente le ceſſioni, ò retroceſſioni di lite, ò di qual ſi voglia ragione che ſaranno fatte in mano del Pont. Rom. e ſaranno ammeſſe, e tutte le prouigioni, e diſpoſitioni, ò perpetue, ò temporanee che ſaranno ſopra di queſte fatte à qual ſi voglia grado di perſone, ò luochi pij, debbano eſſere publicate con le lettere Apoſtoliche ſopra di quelle fatte, fra il termine di ſei meſi dal giorno della conceſſione della gratia.

Che la publicatione ſi debba fare nella Chieſa Cathedrale, & nella

nella Chiesa, ò Chiese del beneficio se fosse in più, mentre si dirà la Messa nel maggior concorso del populo con alta,& intelligibil voce, acciò la rassegna, ò cessione, la qualità del beneficio, il nome, & cognome del resignante, & di quello in fauor di chi sarà resignato possa esser inteso da tutti.

Che di tutte le sopradette cose ne sia attaccata vna copia alla porta di dette Chiese, è se la Chiesa doue sarà il beneficio fosse campestre si faccia nella parochiale di detto beneficio, e se per qualche impedimẽto non si potesse fare nelle Chiese sopradette, sempre si faccia in simili più vicine.

Si debba osseruare sempre, & in ogni luoco, & in ogni sorte de benefitij la forma delle resegne nel modo sopradette, passati li detti termini ogni gratia di resignatione, ò cessione fatta sia nulla.

Che le resegne, che si faranno in mano delli ordinarij ò legati Apostolici, ò delegati fuori della Corte Romana, ancor che per causa di permutatione si espediscano fra vn mese,& quello che sarà stato prouisto dal giorno della prouigione fra spatio di mesi tre la publichi nel modo sopradetto, altramente s'intendano vane, & li beneficij esser vacanti.

Li ordinarij,& altri sopradetti che non l'espediranno nel modo detto, siano per quella volta priuati della potestà di poter disponere di tali beneficij.

Vltimamente statuisce, che così sia da tutti li Giudici giudicato.

Lette tutte le predette constitutioni furono fatte le solite acclamationi da tutto il Clero per la confirmatione & osseruanza dei presenti decreti, editti, e bolle, & Concilij, tanto Tridentino, quanto prouinciale, & per la lunga, & felice vita della Santità di Nostro Signore Sisto Quinto, & di Monsignore Illustrissimo, & Reuerendissimo Arciuescouo Cardinale Sauli, & con vna solenne processione

fù

fù posto fine al Sinodo dādo le debite gratie al Signore Dio, presenti, & assistenti li Reuerendi Canonici Honorato Marchese, & Andrea Scribani deputati dal molto Reuerendo Capitolo di S. Lerenzo, & li Reuerendi Padri Don Paolo Tolosa de Chierici Regolari Teatini di S. Siro, & Don Hercole Monaldini de Canonici Regulari di S. Theod oro, Theologi, & Predicatori, à ciò specialmente chiamati, & pregati il giorno terzo di Settembre. 1588.

Cosi è il Proton. Tucc. Vic. Generale.

Imprimatur. Si placet R. P. Magist. Sacri Palatij.
B. Gypsius Vicesger.

Imprimatur. Fr. Io. Maria Brasichellen. Sacri Palatij Magist.

IN ROMA,

Appresso Guglielmo Facciotto. M. DC. V.